

CONTRIBUTO A FAVORE DI UNIONI DI COMUNI E CONVENZIONI TRA COMUNI (DGR 1419/2013):
RICHIESTE NON AMMESSE

Forma associativa costituita art. 30 del D.lvo 267/2000 e Unione di Comuni art. 32 D.lvo 267/2000	Funzione/i fondamentale/i associata/e	Motivazioni di non ammissibilità
Comunità Montana dell'Alpago (BL) Ente delegato da tutti i Comuni appartenenti alla Comunità Montana	Trasferimento della funzione fondamentale: Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	La DGR 1419/2013 al punto 2 stabilisce che le forme associative destinatarie del contributo regionale sono le convenzioni tra Comuni, art. 30 Dlgs 267/2000 e le Unioni di Comuni, art. 32 Dlgs n. 267/2000. Pertanto la Comunità Montana non rientra tra i soggetti aventi titolo alla richiesta del contributo
Unione dei Comuni Tartaro Tione (VR)	-----	L'Unione presenta una richiesta di contributo per spesa di investimento approvata con "accordo integrativo" assunto in data antecedente al termine dell'8/10/12 che riguarda un acquisto per potenziare il servizio comunale "Gestione beni patrimoniali e del territorio" già attivato dall'unione nel 2001. La richiesta non rientra tra le fattispecie previste al punto 2 lett. b) della DGR n. 1419/2012..
Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra (VI)	Trasferimento delle funzioni fondamentali lett.a), b), d), g), h), i) dell'art. 19 c.1 L.135/12 entro il 30.09.12 Trasferimento delle restanti funzioni fondamentali entro il 31.12.2012	La DGR 1419/2013 al punto 2 lett. b) stabilisce che sono destinatarie del contributo regionale le Unioni di Comuni costituite in data anteriore all'8.10.12 a cui partecipano Comuni obbligati all'esercizio delle funzioni fondamentali. I comuni montani di Valli del Pasubio e di Torrebelticino, costituenti l'Unione, hanno entrambi una popolazione superiore ai 3.000 abitanti e pertanto non sono obbligati all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali. Inoltre i provvedimenti di Consiglio Comunale di trasferimento delle funzioni fondamentali e il provvedimento di accettazione e attivazione delle funzioni da parte dell'Unione, sono stati assunti in data antecedente al periodo 8.10.12-8.10.13 indicato dalla DGR 1419/2013 quale presupposto per l'ammissibilità al contributo



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 9^a legislatura

30 DIC. 2013

Allegato C al Decreto n. 248 del

pag. 2/3

EM

CONTRIBUTO A FAVORE DI UNIONI DI COMUNI E CONVENZIONI TRA COMUNI (DGR 1419/2013):
RICHIESTE NON AMMESSE

	Funzione/i fondamentale/i associata/e	Motivazioni di non ammissibilità
<p>Forma associativa costituita art. 30 del D.lvo 267/2000 e Unione di Comuni art. 32 D.lvo 267/2000</p> <p>Unione dei Comuni Setteville Bassofeltrino (BL)</p>	<p>Trasferimento della funzione fondamentale:</p> <p>“Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi” da parte del Comune di Alano di Piave</p>	<p>Il trasferimento all’Unione della funzione fondamentale da parte del solo Comune di Alano di Piave non rientra tra le fattispecie di ampliamento previste al punto 2 lett.b) della DGR 1419/2013 per l’attribuzione del contributo una tantum .Non si tratta di nuova funzione fondamentale in quanto la stessa è già stata attivata ed è gestita dall’Unione per conto degli altri Comuni associati.</p>
<p>Unione dei Comuni di Cimadolmo, Ormelle e S.Polo di Piave (TV)</p>	<p>Trasferimento della funzione fondamentale:</p> <p>Polizia municipale e polizia amministrativa locale</p>	<p>La funzione fondamentale risulta già esercitata dai Comuni associati in Unione nella forma della convenzione, art. 30 D.Lvo 267/2000, con i Comuni di Ponte di Piave e Salgareda, con scadenza nel 2015. Il D.Lvo n. 78/2012 stabilisce che la stessa funzione non può essere svolta da più di una forma associativa. Inoltre, il competente organo dell’Unione non ha adottato, nel periodo previsto dalla DGR 1419/2013, atti di subentro nella Convenzione per conto dei Comuni ad essa appartenenti, assumendo altresì il ruolo di ente responsabile dell’esercizio associato come previsto dall’art. 4 della L.R. n. 18/2012.</p>
<p>Convenzione tra i Comuni di: S.Martino di Venezia, Ceregnano, Gavello, Pettorazza Grimani, Villanova Marchesana <u>Capofila</u>: S.Martino di Venezia (RO)</p>	<p>Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.</p>	<p>La convenzione stipulata tra i Comuni per l’esercizio della funzione fondamentale non riporta la durata minima di 5 anni prevista nei criteri indicati al punto 2 lett. c) della DGR n. 1419/2013</p>



Forma associativa costituita art. 30 del D.lvo 267/2000 e Unione di Comuni art. 32 D.lvo 267/2000	Funzione/i fondamentale/i associata/e	Motivazioni di non ammissibilità
Convenzione tra i Comuni di: Este, Sant'Urbano e Villa Estense <u>Capofila: Este (PD)</u>	Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.	La DGR n. 1419/2013 al punto 1 stabilisce che sono considerate ammissibili al contributo le forme associative costituite da Comuni appartenenti alla medesima area geografica omogenea di cui all'art. 7 della LR n. 18/2012. I Comuni che hanno stipulato la convenzione per l'esercizio della funzione fondamentale di cui alla lett. e) dell'art. 19 c.1 L.135/12, appartengono a 2 diverse aree geografiche omogenee: quella del "Basso Veneto" e di "Elevata urbanizzazione"
Convenzione tra i Comuni di: Schio, Santorso, S.Vito Leguzzano, Monte di Malo, Posina, Piovene Rocchette, Comunità Montana Leogra Timonchio e Unione dell'Alta Val Leogra <u>Capofila: Schio (VI)</u>	Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	La DGR n. 1419/2013 al punto 1 stabilisce che sono considerate ammissibili al contributo le forme associative costituite da Comuni appartenenti alla medesima area geografica omogenea di cui all'art. 7 della LR n. 18/2012. I Comuni che hanno stipulato la convenzione per l'esercizio della funzione fondamentale di cui alla lett. e) dell'art. 19 c.1 L.135/12, appartengono a 2 diverse aree geografiche omogenee: quella "Montana o parzialmente montana" e del "Veneto Centrale"
Convenzione tra i Comuni di: Portogruaro, Teglio Veneto e Cinto Caomaggiore <u>Capofila: Portogruaro (VE)</u>	Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.	La DGR n. 1419/2013 al punto 1 stabilisce che sono considerate ammissibili al contributo le forme associative costituite da Comuni appartenenti alla medesima area geografica omogenea di cui all'art. 7 della LR n. 18/2012. I Comuni che hanno stipulato la convenzione per l'esercizio della funzione fondamentale di cui alla lett. e) dell'art. 19 c.1 L.135/12, appartengono a 2 diverse aree geografiche omogenee: quella del "Veneto centrale" e di "Elevata urbanizzazione"

